



ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI MULTIMEDIALI  
PER LE ESIGENZE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DEL NAVILE  
DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**F.to La Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità  
Dott.ssa Ersilia Barbieri**

Publicato sul profilo del committente il 10.06.2020.

Documento approvato con provvedimento Rep. n. 3263/2020, prot. n. 113398 del 10.06.2020.  
L'originale firmato digitalmente è conservato presso l'Area Affari Generali, Appalti e Sanità.

## **INDICE**

Art. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Art. 3 – OGGETTO.

Art. 4 – DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNA DELLA FORNITURA.

Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO.

Art. 6 – VARIAZIONI AL CONTRATTO.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

Art. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA.

Art. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

Art. 10 – PAGAMENTI E FATTURAZIONI.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.

Art. 12 – PENALI.

Art. 13 – RUP, REFEENTE TECNICO E COLLAUDO.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI.

Art. 15 – RECESSO.

Art. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE.

Art. 17 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.

Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Art. 19 – SPESE.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Art. 21 – FORO COMPETENTE.

Art. 22 – CONSENSO PRIVACY.

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO**  
**PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI MULTIMEDIALI**  
**PER LE ESIGENZE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DEL NAVILE**  
**DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA.**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

**TRA**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA** (C.F. n. 80007010376 - P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata dalla Dott.ssa Ersilia Barbieri, nata a Montenero di Bisaccia il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nel prosieguo dell'atto denominata **Università/Stazione Appaltante**, la quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i. ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 11.1 del 7.11.2016 e n. 11.1 del 14.11.2016 nonché con Provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4197, prot. n. 107482 del 15.11.2016, che hanno individuato le competenze proprie della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area

**E**

- Sig. .... nato a ..... il ....., in qualità di ..... dell'Impresa ..... (C.F. .... e P.I. ....) con sede legale in ..... via .....n. ....; *(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)*

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale *(oppure)* generale dell'impresa..... C.F. .... o p. IVA....., con sede legale in ....., via..... giusta procura speciale *(oppure)* generale in data..... Rep. n..... autenticata nella firma dal dott .....notario in ....., allegata in originale al presente atto sotto la lettera ....., che nel prosieguo dell'atto denominato **Appaltatore**.

**PREMESSO**

- che con provvedimento Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità (AUTC) Rep. n. 2958/2020 prot. n. 101255 del 21.05.2020 sono state approvate la Relazione Tecnica Illustrativa di progetto e il Capitolato Tecnico, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, nel prosieguo dell'atto denominato **RUP**;

- che con provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 546/2020, prot. n. 105359 del 28.05.2020 è stata disposta l'autorizzazione all'indizione ed espletamento di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, per l'affidamento della *Fornitura e posa in opera di sistemi multimediali per le esigenze del nuovo insediamento universitario del Navile dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*;

- che con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità Rep. n. ...., prot. n. .... del ..... sono stati approvati il bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;

- che nelle date del ..... si sono svolte le sedute pubbliche, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;

- che con provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità Rep. n. ...., prot. n. ....del ..... è stata disposta l'aggiudicazione procedura in oggetto all'Impresa ..... che ha ottenuto il punteggio totale di ..... punti su 100, per l'importo pari ad € ....., IVA esclusa;
- che in data....., a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del Codice e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente contratto.

#### **ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

1. Tutte le premesse e i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente dalle parti, costituiscono parte integrante, ad ogni effetto, del presente contratto.
2. Sono parti integranti del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
  - il Capitolato Tecnico, il DUVRI e l'Offerta dell'Appaltatore.
3. Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso: le eventuali procure, la polizza assicurativa fidejussoria e la polizza per responsabilità civile.

#### **ART. 3 – OGGETTO.**

1. Oggetto del contratto conclusione di un Accordo Quadro per la *Fornitura di attrezzature multimediali per le esigenze del nuovo insediamento universitario del Navile dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.*
2. Tutti i servizi compresi nella fornitura, le garanzie legali e l'assistenza riferite alle attrezzature, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
3. L'elenco delle attrezzature multimediali oggetto della fornitura e le caratteristiche tecniche e qualitative minime sono indicate nell'allegato 1 "*Elenco descrittivo delle attrezzature*" del Capitolato Tecnico.
4. Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'Università si garantisce l'esercizio dell'opzione di acquisto per la fornitura e posa in opera mediante consegna differita nel tempo sulla base di ordini di consegna emessi dal RUP.

#### **ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA E CONSEGNA DELLA FORNITURA.**

1. La durata del contratto è di 18 (diciotto) mesi ed è efficace dalla data del verbale di avvio della fornitura, inviato e firmato dal RUP.
2. Ai sensi dell'art. 32, commi 8, 12 e 13 del Codice, l'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.
3. In tal caso, l'Università potrà ordinare all'Appaltatore l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del RUP, nella quale sono indicate le attività da compiere.
4. L'Appaltatore assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal RUP, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

#### **ART 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO.**

1. L'importo massimo del presente contratto (riferito alla fase principale della fornitura e, quindi, al netto delle eventuali opzioni) ammonta ad € ..... = oltre IVA al .....% per un totale di € .....

2. Il suddetto importo è stato calcolato sulla base del corrispettivo offerto dall'impresa (€ .....). Ogni prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura articolata nelle sue varie prestazioni.

3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.

4. **L'Appaltatore deve mantenere invariati i prezzi unitari offerti** per l'intera durata della fornitura.

#### **ART. 6 – VARIAZIONI AL CONTRATTO.**

1. L'Università può introdurre quelle modifiche al contratto che, a suo insindacabile giudizio, ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.

2. In particolare, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Le modifiche saranno autorizzate dal RUP.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.**

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato Tecnico.

2. Ogni responsabilità inerente alla non conforme esecuzione della fornitura è interamente a carico all'Appaltatore e, oltre a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore è responsabile:

- per danni cagionati ai beni dell'Università;
- per gli infortuni del personale addetto alla consegna della fornitura (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento della fornitura.

3. Le responsabilità suindicate ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università, derivante dalla gestione della fornitura, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, ai sensi del successivo art. 8.

#### **ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA.**

1. La polizza, richiamata al precedente art 7, comma 3, deve:

- prevedere una polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) con un "massimale unico" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e una polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con un "massimale per sinistro/anno" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona Euro 1.000.000,00 nonché l'impegno a fornire all'Università prova di possedere dette polizze;
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio della fornitura e essere valida per tutta la durata della fornitura.

2. Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque egli stesso;
- l'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati all'Università stessa, restando fermo l'obbligo del soggetto stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università;

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa, di cui al presente articolo, è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### **ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al precedente punto, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui ai successivi articoli 14 e 15.

3. Nel caso di accertamento da parte del RUP di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Codice.

4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **ART. 10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.**

1. L'Università provvederà al pagamento del corrispettivo tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche emesse regolarmente dall'Appaltatore.

2. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i pagamenti spettanti all'Appaltatore saranno erogati in tre *tranches*. I certificati di pagamento verranno emessi ogni qual volta il credito dell'Appaltatore raggiunga la cifra pari ad almeno € 90.000,00, previo collaudo con esito positivo della relativa attrezzatura. Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza, come individuato nel documento D.U.V.R.I., verrà liquidato interamente con la prima *tranche* di pagamento.

3. Il ritardato pagamento delle fatture determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

4. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a:

- *“Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC”*.

Le fatture oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- GGUH1P (codice univoco ufficio);
- CIG
- CUP J32G20000140005
- numero di Contratto.

5. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: *“Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”*. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo

delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il RUP inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

8. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'Appaltatore tramite PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente Tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

9. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del Codice, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.**

1. A garanzia degli obblighi assunti, in dipendenza del contratto, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a €....., determinata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

2. Ai sensi dell'art.103, comma 4 del Codice, detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice.

3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

4. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

5. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Università.

6. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 "*Penali*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

8. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

9. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

10. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

#### **ART. 12 – PENALI.**

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo, oltre il periodo massimo complessivo previsto per il completamento delle attività di consegna, installazione e collaudo degli strumenti come previsto dal Capitolato Tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, decorsi 30 giorni solari di ritardo l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per ogni giorno solare di ritardo nella verifica di corretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell'Università, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta da parte del *call center*;
- per ogni giorno solare di ritardo per l'invio dell'assistenza *on-site* rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato Tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'attività di formazione, l'Università potrà applicare una penale pari a allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

3. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l'attrezzatura non risultasse funzionante, l'Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.

#### **ART. 13 – RUP, REFERENTE TECNICO E COLLAUDO.**

1. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l'Arch. Anna Vecchi, dell'Unità professionale Responsabili di progetto (AUTC) che controlla l'esecuzione del contratto.

2. Il Referente Tecnico dell'Università per la fornitura è il sig. Andrea Manzo, dell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso AUTC.

3. Il presente contratto è soggetto a collaudo, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

4. Il suddetto collaudo, come previsto dal Capitolato Tecnico, ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E INADEMPIMENTI CONTRATTUALI.**

1. Il RUP propone la risoluzione del contratto qualora si realizzi una delle situazioni individuate dall'art. 108 del Codice o in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo e attua quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

2 Il RUP propone la risoluzione del contratto, altresì, per grave inadempimento e o per grave irregolarità e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni del RUP o del Referente Tecnico, riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- fallimento dell'Impresa;
- esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art.12;
- applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 8;
- mancata presentazione della polizza assicurativa ai sensi del precedente art.8;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandidi-gara/gare-di-appalto-e-vendita>

3. In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

4. Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

5. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine, l'Università potrà adottare le determinazioni ritenute più opportune.

6. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che

l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 15 – RECESSO.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura assegnata.

3. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

4. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE.**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

2. Ai sensi dell'art 105, comma 1, del Codice è assolutamente vietato, sotto pena di nullità e di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), del Codice.

3. Gli affidamenti in subappalto sono disciplinati dall'art. 105 del Codice.

4. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

**[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta]**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

#### **ART. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'Università, sentito l'Appaltatore, fornisce il "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti*" (DUVRI) allegato *sub* 1) che forma parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

3. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

#### **ART. 19 – SPESE.**

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore *ex art.* 139 DPR n. 207/2010 e al versamento all'Erario provvederà l'Università ai sensi del D. M. 17.06.2014, art. 6 e pertanto con modalità esclusivamente automatica.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010.

2. Il contratto si risolve di diritto, *ex art.* 1456 c. c., in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane S.p.A..

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE.**

1. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ART. 22 - CONSENSO PRIVACY.**

1. Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Allegati:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....